Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Pagamenti diretti Basi

Istruzioni e spiegazioni sul sistema d'informazione per i dati di controllo (Acontrol)

acontrol

del 1° gennaio 2027

Le presenti istruzioni e spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Contribuiscono all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Per una migliore comprensione, alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71). È indicato solo il testo dell'ordinanza rilevante per i dati di controllo e Acontrol.

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177, 181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998[1] sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992[2] sulla statistica federale;
visto l'articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966[3] sulle epizoozie,[4] ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

[1] La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:
...
b. sistema d'informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr)
...
[2] Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
[3] Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.

Cpv. 1 lett. b: Acontrol è destinato all'amministrazione e alla registrazione di dati di controllo standardizzati nell'ambito della produzione primaria e di altri dati di controllo del Servizio veterinario svizzero. Un controllo consiste nella sorveglianza o nella verifica di un caso, una persona o un'azienda in un determinato momento.

Art. 6 Dati

Il sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:

a. le informazioni sul gestore e quelle sull'azienda di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
b. i dati strutturali di cui all'allegato 1 numero 2;
c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all'allegato 1 numero 3.1;
d. i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all'allegato 2 numeri 1 e 2;
e.[13] le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all'allegato 2 numero 3;
f.[14] ...

Lett. d: Acontrol contiene i dati degli ambiti di controllo riportati nella tabella seguente. La competenza varia a seconda degli ambiti di controllo.

Tabella 1: Ambiti di controllo

N.	Ambito di controllo	Competenza
01	Sicurezza alimentare	Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (produzione primaria vegetale) e Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (produzione primaria animale)
02	Salute degli animali	USAV
03	Protezione degli animali	USAV
04	Ambiente	UFAG
05	Condizioni generali per i contributi	UFAG
06	Dati strutturali	UFAG
07	Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate	UFAG
08	Superfici per la promozione della biodiversità	UFAG
09	Agricoltura biologica	UFAG
11	Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita	UFAG
12	Benessere degli animali	UFAG
~~13~~	~~Efficienza delle risorse~~	~~UFAG~~
14	Estivazione	UFAG
15	In situ	UFAG
16	Rinuncia a prodotti fitosanitari	UFAG
18	Fertilità del suolo	UFAG
19	Misure per il clima	UFAG
20	Protezione delle acque	Ufficio federale dell'ambiente UFAM
30	Inquinamento atmosferico	UFAM

Ogni ambito è composto da una o più rubriche di controllo contenenti i punti da controllare ed eventualmente punti di controllo salienti secondo una struttura gerarchica (Rubrica > Gruppo di punti > Punti).

Le rubriche di controllo vengono aggiornate una volta l'anno a seconda delle esigenze; a fine agosto vengono inviate in formato XML ai sistemi cantonali per il nuovo anno di controllo ed entro novembre vengono attivate su Acontrol. Sono disponibili anche al sito www.blw.admin.ch (*Pagina iniziale* > *Dati e digitalizzazione* > *Applicazioni* > *Acontrol*).

Il campo d'applicazione di Acontrol contempla le ordinanze elencate nell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) e nell'articolo 10 dell'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP).

Ordinanze ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 OCoC:

- ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque;
- ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD);
- ordinanza del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture;
- ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico, allegato 2 numero 55.

Ordinanze ai sensi dell'articolo 10 OPCNP:

- ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali;
- ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario;
- ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria;
- ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte;
- ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie;
- ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

Art. 7 Acquisizione dei dati

[1] I Cantoni rilevano i dati di cui all'articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.[14]
[2] Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.
[3] Essi possono delegare l'acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018[15] sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).[16]

Cpv. 2: In caso di fornitura di dati di controllo ad Acontrol da un sistema informatico cantonale, per ogni fornitura ad Acontrol si devono trasmettere anche i dati relativi al sistema informatico cantonale. Il sistema che fornisce ad Acontrol i dati di un controllo per la prima volta sarà considerato il sistema master con cui si può importare e sovrascrivere più volte un determinato controllo. In un altro sistema informatico cantonale è possibile unicamente aggiungere ulteriori rubriche e riduzioni in franchi o in punti dei pagamenti diretti nonché l'attributo «recidiva». Ciò permette di evitare problemi legati a sovrascrittura accidentale dello stesso controllo proveniente da diversi sistemi informatici cantonali.

Art. 8 Termini per la registrazione dei dati

[1] I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:
a. dati di cui all'articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:
1. in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,
2. in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;
b. dati di cui all'articolo 6 lettera d nei settori dell'ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;
c.[18] dati di cui all'articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.
[2] Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all'articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell'anno seguente.[18]

Art. 9[20] Collegamento ad altri sistemi d'informazione

[1] Acontrol può accedere ai dati di AGIS di cui all'articolo 6 lettere a–c.
[2] Esso può accedere ai dati contenuti nei sistemi d'informazione ASAN, ARES e Fleko secondo l'O-SIFA[20].
[3] I sistemi d'informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di Acontrol.

Art. 24 Istruzioni sull'acquisizione e la trasmissione di dati

[1] L'UFAG emana, d'intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:
a. il periodo di acquisizione;
b. la portata e i contenuti dell'acquisizione dei dati;
c. i formati dei dati per la loro trasmissione.
[2] Nei settori non di competenza dell'UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.
[3] Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell'UFAG.

Cpv. 1: Le presenti istruzioni si applicano sia alla registrazione diretta dei dati di controllo sia a quella attraverso il caricamento di dati dai sistemi informatici cantonali in Acontrol. Si applicano a tutti gli ambiti di controllo elencati nella tabella 1. Precisano le prescrizioni dell'allegato 2 OSIAgr. Le istruzioni sono disponibili al sito www.blw.admin.ch (*Pagina iniziale > Dati e digitalizzazion > Applicazioni > Acontrol*).

Cpv. 1 lett. c: Se i dati di controllo vengono caricati in Acontrol, vanno osservate le disposizioni relative all'interfaccia (catalogo delle caratteristiche). Per la trasmissione dei dati deve essere utilizzato lo schema tecnico XML (XML Schema Definition XSD). Il catalogo delle caratteristiche e lo schema XML sono disponibili al sito www.blw.admin.ch (*Pagina iniziale > Dati e digitalizzazione > Applicazioni > Acontrol*).

Art. 25 Qualità e rettifica dei dati

[1] I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.
[2] I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d'informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.

Art. 26 Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze

[1] La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.
[2] Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, l'Ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni e l'Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all'UFAG e all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d'informazione.[40]

Cpv. 1: La responsabilità per quanto concerne l'applicazione Acontrol spetta all'UFAG.

Art. 27 Pubblicazione di dati

[1] L'UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.
[2] A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'articolo 185 capoversi 1[bis] e 1[ter] LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli … 6 lettere a–d … della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni.[41]
…
[5] L'UFAG e l'USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all'allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all'allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 ….
[6] Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d[bis] possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.[44]

[7] Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all'articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell'USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 dell'O-SIFA[45].[46]

...

[9] Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli .. 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e … se vi è il consenso della persona interessata:[50]

a. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;

b. gestori di altri sistemi d'informazione non raggiungibili tramite il portale ~~Internet Agate~~ che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell'azienda o nella detenzione di animali.[51]

Cpv. 1 e 7: Nel Portale dati dell'UFAG www.data.blw.admin.ch ~~Rapporto agricolo, al sito www.agrarbericht.ch (*Politica > Pagamenti diretti > Esecuzione*)~~, ogni anno vengono pubblicate valutazioni di determinati dati di controllo di competenza dell'UFAG. Nel rapporto annuale del Piano di controllo nazionale pluriennale per la filiera agroalimentare e gli oggetti d'uso (PCNP), sulla pagina Internet dell'Unità federale per la filiera agroalimentare (sotto *Piano di controllo nazionale*) vengono pubblicate valutazioni dei dati di controllo negli ambiti sicurezza alimentare e veterinaria.

Cpv. 9: Con la piattaforma di scambio di dati www.agridata.ch ~~l'applicazione *Mia condivisione dei dati agricoli*~~, per esempio, organizzazioni di label possono ottenere i dati sui controlli dei loro membri. ~~Maggiori informazioni sull'applicazione sono disponibili al sito www.blw.admin.ch (*Pagina iniziale > Dati e digitalizzazione > Applicazioni > Mia condivisione dei dati agricoli*).~~

Art. 28 Conservazione e distruzione dei dati

[1] I dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.

[2] Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:

a. dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;

b. altri dati: 30 anni.

...

[4] I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.

[5] Se l'UFAG non è competente per l'archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all'Archivio federale.

Allegato 2[57]
(art. 6 lett. d–f, 27 cpv. 5)

Dati sui controlli

1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC[4] ***e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 dell'ordinanza del 27 maggio 2020***[5] ***sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)***

1.1 Identificazione dell'unità aziendale controllata
1.2 Contenuto del controllo (una o più rubriche di controllo)
1.3 Data del controllo
1.4 Ente di controllo
1.5 Motivo del controllo
1.6 Tipo di controllo (con o senza preavviso)
1.7 Stato del controllo (stato della registrazione dei risultati e delle misure)

N. 1: I **dati di base del controllo** sono gli attributi che lo definiscono e lo descrivono. Un controllo in Acontrol viene identificato tramite la data, il contenuto (rubriche di controllo) e l'oggetto (azienda e persona) nonché tramite la sua InspectionID (chiave tecnica).

Il sistema master deve trasmettere obbligatoriamente l'InspectionID agli altri sistemi informatici cantonali. Questi ultimi devono obbligatoriamente utilizzare tale InspectionID del sistema master per poter aggiungere o modificare i dati di controllo già immessi / esistenti in Acontrol.

I seguenti dati di base del controllo devono essere registrati in Acontrol.

N. 1.1: Per **l'identificazione dell'unità aziendale controllata** deve essere utilizzato uno dei seguenti identificatori:

- numero aziendale cantonale, o
- numero AGIS, o
- numero BDTA, o
- numero RIS, o
- IDI.

I dati di controllo vanno registrati per le seguenti forme di azienda e di comunità aziendale secondo AGIS, ovvero per le unità aziendali in cui è stato effettivamente svolto il controllo:

- 01 Azienda
- 02 Unità di produzione
- 04 Azienda con pascoli comunitari
- 05 Azienda d'estivazione
- 06 Comunità aziendale
- 09 Commercianti di bestiame (rilevante solo per i controlli veterinari)
- 15 Allevamento non commerciale (rilevante solo per i controlli veterinari)
- 20 Allevamento (rilevante solo per i controlli veterinari)

Per le comunità aziendali settoriali e le comunità PER i controlli vanno registrati a livello di azienda (01) o di unità di produzione (02).

Per le comunità aziendali i controlli vanno registrati a livello di comunità aziendale (06) o di unità di produzione (02).

I controlli veterinari possono anche essere registrati per aziende non AGIS (p.es. aziende non agricole incluse nel RIS) o persone.

N. 1.2: Il **contenuto del controllo** include la totalità dei risultati del controllo per una o più rubriche di controllo. Per determinate rubriche di controllo, ci sono eccezioni all'obbligo di registrazione.

a. I risultati del controllo per le seguenti rubriche di controllo / i seguenti punti di controllo devono essere registrati in Acontrol solo se si rileva una lacuna per i rispettivi punti di controllo:
   - rubriche dell'ambito 04 Ambiente;
   - rubrica dell'ambito 05 Condizioni generali per i contributi;
   - rubriche dell'ambito 06 Dati sulle strutture;
   - rubrica 07.03 PER Quota adeguata di superficie per la promozione della biodiversità;
   - rubrica 07.04 PER Fasce tampone (si applica solo ai controlli basati sul rischio, non ai controlli di base);
   - rubrica 07.05 PER Oggetti in inventari d'importanza nazionale;
   - rubrica 07.07 PER Campicoltura e orticoltura: protezione del suolo; Punto di controllo 01 sulla copertura del suolo (si applica solo ai controlli basati sul rischio, non ai controlli di base);
   - punto di controllo 01 delle rubriche:
     - 08.17 QII A – Prati sfruttati in modo estensivo,
     - 08.18 QII B – Prati sfruttati in modo poco intensivo,
     - 08.19 QII C – Pascoli sfruttati in modo estensivo,
     - 08.20 QII D – Pascoli boschivi,
     - 08.21 QII E – Terreni da strame,
     - 08.22 QII F – Siepi e boschetti campestri o rivieraschi,
     - 08.23 QII L – Alberi da frutto ad alto fusto nei campi,
     - 08.24 QII N – Vigneti con biodiversità naturale;
   - punto di controllo 04 della rubrica 08.26 Senza contributo Q – Fossati umidi, stagni e pozze;
   - punto di controllo 02 della rubrica 08.29 Per superfici che non rientrano nelle SPB.

b. Le rubriche o i punti di controllo che vengono controllati dai singoli Cantoni in base al rischio specifico della regione e per i quali la registrazione di tutti questi controlli basati sul rischio comporterebbe un dispendio sproporzionato devono essere comunicati all'UFAG entro la fine di luglio per l'anno successivo. Tali rubriche o punti di controllo vengono completati annualmente nelle presenti direttive e servono all'UFAG come informazioni importanti per la valutazione dei dati di controllo.

c. La registrazione dei risultati del controllo è facoltativa per la rubrica 20.01 Protezione delle acque.

d. Per l'ambito di controllo 09 Agricoltura biologica devono essere registrati i controlli relativi ai pagamenti diretti per l'agricoltura biologica commissionati dai Cantoni. La registrazione dei risultati del controllo dell'ambito di controllo 09 relativi all'ordinanza sull'agricoltura biologica è facoltativa.

N. 1.3: Come **data del controllo** va inserita la data del giorno in cui è stato eseguito il controllo.

N. 1.4: L'**ente di controllo** è un ente di diritto pubblico o di diritto privato che ha eseguito il controllo su mandato delle autorità cantonali competenti.

N. 1.5: Il **motivo del controllo** deve essere registrato in Acontrol per ogni rubrica di controllo. Se nello stesso controllo le rubriche vengono verificate per motivi diversi, nel controllo vanno registrati tutti i motivi (a livello di rubrica) secondo la tabella 2.

Tabella 2: Motivi del controllo

Motivo del controllo	Descrizione	Base legale
Controlli di base		
Controllo di base	Controllo volto a verificare se le prescrizioni legislative rilevanti vengono rispettate in tutta l'azienda. Un controllo di base viene ripetuto (al più tardi) ogni x anni (frequenza di controllo minima). Portata del controllo: nelle rubriche di controllo negli ambiti Sicurezza delle derrate alimentari, Salute degli animali e Protezione degli animali un controllo di base comprende tutti i punti di controllo di una rubrica di controllo rilevanti per l'azienda interessata. Nota bene: i controlli amministrativi (art. 3 lett. g e 12 OPCNP) e i controlli prioritari (art. 16 OPCNP) sono registrati come controlli di base.	Art. 2 e 3 OCoC nonché art. 3 lett. c e 7 OPCNP
Controlli supplementari / Controlli basati sul rischio		
Controllo successivo	Controllo volto a verificare se le lacune rilevate in un controllo precedente sono state colmate («ripristino dello stato conforme dopo la rilevazione di una non conformità»). Portata del controllo: si verifica almeno se le lacune sono state colmate.	Art. 4 cpv. 1 lett. a OCoC nonché art. 3 lett. d e 8 cpv. 1 lett. a OPCNP
Controllo intermedio / ambiti a rischio elevato	I controlli intermedi nel settore veterinario hanno luogo tra due controlli di base. Si svolgono in aziende per le quali il Cantone ha rilevato un rischio individuale elevato (a causa della struttura e delle attività dell'azienda). Nell'ambito Agricoltura sono sottoposte a controlli aziende selezionate nei settori stabiliti a livello nazionale con un rischio più elevato. Portata del controllo: negli ambiti Sicurezza delle derrate alimentari, Salute degli animali e Protezione degli animali, una o più rubriche di controllo specifiche, parte di una rubrica di controllo, parte di un'azienda o un'azienda intera secondo le indicazioni del Cantone. Nell'ambito Pagamenti diretti, punti di controllo, gruppi di punti o rubriche di controllo selezionati in maniera specifica secondo le indicazioni della Confederazione.	Art. 4 cpv. 1 lett. d e 5 OCoC nonché art. 3 lett. f e 8 cpv. 1 lett. d ed e OPCNP
Cambiamento	In caso di cambiamenti sostanziali in azienda (p.es. nuovi edifici, nuova attrezzatura per le stalle, nuovo ramo aziendale, nuova specie animale, nuova notifica per un programma, nuovo responsabile dell'azienda). Portata del controllo: almeno la rubrica o il gruppo di punti interessata/o dal cambiamento.	Art. 4 cpv. 1 lett. c OCoC nonché art. 8 cpv. 1 lett. c OPCNP
Sospetto	Controllo volto a stabilire se il sospetto di non conformità è fondato. Portata del controllo: almeno la rubrica interessata dal sospetto. Nota bene: per le rubriche di controllo nell'ambito Veterinaria si tratta sempre di un controllo in seguito a una notifica di terzi (p.es. notifiche nel quadro del controllo degli animali da macello, notifiche di controllori, veterinari dell'effettivo, privati).	Art. 4 cpv. 1 lett. b OCoC nonché art. 3 lett. e ed 8 cpv. 1 lett. b OPCNP
Analisi di laboratorio	Determinati ambiti, in particolare l'ambito Protezione dei vegetali, possono essere controllati mediante analisi di laboratorio.	Art. 4 OCoC nonché art. 8 OPCNP

	Nota bene: i risultati delle analisi di laboratorio per l'esame dei residui di prodotti fitosanitari vanno sempre registrati con il motivo del controllo «Analisi di laboratorio». Per la registrazione dei risultati dei controlli occorre utilizzare i punti di controllo delle seguenti rubriche: o 01.1 B Igiene produzione vegetale - Prodotti fitosanitari e biocidi (almeno in caso di infrazione ai requisiti di base); o 07.08 PER Campicoltura e orticoltura / superficie inerbita: protezione dei vegetali; o 07.09 PER Frutticoltura; o 07.10 PER Bacche; o 07.11 PER Viticoltura; o 16.01 Rinuncia a PF in campicoltura; o 16.02 Rinuncia a PF in orticoltura e nella coltivazione di bacche; o 16.03 Rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni; o 16.04 Gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica; o 16.05 Rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali.	
Altri		
Altri	Altri controlli che non rientrano nei controlli menzionati in precedenza (p.es. malattie, epizoozie, intossicazioni alimentari, richiesta del gestore negli ambiti Sicurezza delle derrate alimentari, Salute degli animali e Protezione degli animali). Portata del controllo: intera rubrica e azienda o parti di essa.	

Nota bene:

- I controlli supplementari e quelli basati sul rischio nonché altri controlli (motivo del controllo «Altri») non hanno alcun influsso sulla frequenza minima del controllo di base.
- I controlli prioritari nell'ambito Protezione degli animali devono essere designati come tali in Acontrol o in un altro sistema a livello dei controlli (campo «IsPriorityInspection» = sì/no).

N. 1.6: Con il **tipo di controllo** si deve indicare se un controllo è stato eseguito con o senza preavviso.

N. 1.7: Lo **stato del controllo** ne indica lo stato di elaborazione. Se i dati di controllo sono caricati in Acontrol, vanno assolutamente registrati gli stati del controllo riportati di seguito.

Tabella 3: Stato del controllo obbligatorio

Stato del controllo	Descrizione	Termine
Risultati accessibili	Risultati resi accessibili dall'organo d'esecuzione	**In caso di lacune rilevanti o gravi**: entro 5 giorni lavorativi dal controllo, **in assenza di lacune o con lacune lievi**: negli ambiti Sicurezza delle derrate alimentari, Salute degli animali e Protezione degli animali, entro un mese dal controllo.
Ricorso	In caso di ricorso	Entro un mese dalla data in cui è pervenuto il ricorso. Il ricorso può pervenire anche dopo il termine della completa fornitura dei dati fissato per il 31 gennaio dell'anno seguente. Il Cantone modifica lo stato al più tardi entro un mese dalla data in cui è pervenuto il ricorso. Lo stato del ricorso in Acontrol permane e non viene più modificato nemmeno dopo la decisione.
Decisioni accessibili	Dopo la scadenza del termine di ricorso l'organo d'esecuzione può rendere accessibili le decisioni.	**Controlli senza lacune:** entro un mese dal controllo. **Controlli con lacune**: entro un mese dalla disponibilità delle informazioni (riduzioni o restituzioni); da completare entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

I controlli che non hanno ancora raggiunto uno di questi stati non devono essere registrati. Se vengono comunque registrati, occorre indicare lo stato attuale come riportato nella tabella seguente.

Tabella 4: Stato del controllo facoltativo

Stato del controllo	Descrizione
Programmato	Controllo pianificato
Risultati in elaborazione	Registrazione dei risultati del controllo in elaborazione
Risultati registrati	Il controllore ha concluso la registrazione
Risultati chiusi	L'organo di controllo chiude i risultati
Risultati accessibili	L'organo d'esecuzione rende accessibili i risultati
Misure in elaborazione	Qualora siano sorte lacune, l'organo d'esecuzione registra misure
Misure registrate	Le misure sono registrate, ma il termine di ricorso non è ancora scaduto
Ricorso	In caso di ricorso
Decisioni accessibili	Dopo la scadenza del termine di ricorso l'organo d'esecuzione può rendere accessibili le decisioni
Interrotto	Il sistema non consente di cancellare i controlli già registrati. Per tale motivo (p.es. in caso di registrazione errata), è possibile interrompere un controllo
Sospeso	Controllo pianificato ma non eseguito

2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 OPCNP

2.1 Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità/ portata, recidiva e gravità)
2.2 Elementi di una rubrica di controllo non controllati e inesatti

N. 2: I **risultati del controllo** indicano quanto riscontrato dall'ente di controllo o dal controllore in un punto di controllo, in un gruppo di punti o in una rubrica. Acontrol interpreta i punti di controllo, i gruppi di punti o le rubriche senza risultato del controllo come «nessuna lacuna rilevata».

Per i controlli di base nell'agricoltura vengono registrati soltanto i risultati del controllo concernente i punti di controllo salienti (PCS) in una rubrica con i PCS (se vi è una lacuna (L), questa non può essere controllata (NC) o non è rilevante per l'azienda (NP)). Per quanto riguarda gli altri punti di controllo della rispettiva rubrica non viene registrato nulla in Acontrol. Se nell'ambito di un controllo di base viene rilevata una lacuna al di fuori del mandato di controllo (il rispettivo punto di controllo si trova in una rubrica senza PCS), per questo punto di controllo va registrata una L; per i restanti PC della rispettiva rubrica non va registrato nulla in Acontrol.

N. 2.1: In caso di **lacuna** devono essere registrate le seguenti informazioni.

Tabella 5: Lacune rilevate

Campo	Descrizione	Registrazione obbligatoria...
Lacuna (L)		a livello di punto di controllo
Descrizione	Testo descrittivo della lacuna (a seconda del punto di controllo, in questo campo Acontrol dà una descrizione predefinita della lacuna)	a livello di punto di controllo; se vi sono lacune predefinite*
Gravità	Una registrazione a tre livelli, ovvero «lieve», «sostanziale» o «grave», è obbligatoria sotto le voci: igiene della produzione primaria di animali, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali, traffico di animali e protezione degli animali.	a livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica**
Portata	Dati necessari per le riduzioni dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture nella giusta unità (m, are, UBG, ...)	a livello di punto di controllo, se questo dato è necessario per il calcolo della riduzione
Ripetizione	Dati necessari per le riduzioni dei pagamenti diretti (riguardano tutti gli ambiti rilevanti per i pagamenti diretti, compresa la protezione degli animali) e dei contributi per singole colture 0 = prima infrazione, 1 = 1a recidiva, 2 = 2a o più recidive.	a livello di punto di controllo
Osservazioni	Registrare i commenti sulla lacuna	a livello di punto di controllo

*Eccezione: nella rubrica Igiene nella produzione vegetale – Disposizioni generali (n. 01.1A) la registrazione nel campo «Descrizione» è facoltativa (nonostante ci siano lacune predefinite).
**La gravità registrata a livello di punti di controllo o di gruppi di punti viene ripresa automaticamente ai livelli superiori.

N. 2.2: In Acontrol vanno registrati i seguenti risultati del controllo.

Tabella 6: Elementi non controllati / non appropriati

Campo	Descrizione	Registrazione obbligatoria...
Non controllato (NC)	Punti di controllo, gruppi di punti o rubriche rilevanti per l'azienda secondo i dati sulle strutture e di notifica, ma che non sono stati controllati. Eccezione per rubriche UFAG: per i controlli di base con punti di controllo salienti per gli altri punti di controllo (punti di controllo non salienti) non deve essere inserito NC.	a livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica • se non vengono controllate intere rubriche, la registrazione NC/NA deve avvenire a livello di rubrica; • se non vengono controllati singoli gruppi di punti di rubriche, la registrazione NP/NA deve avvenire nel gruppo di punti in questione; • se non vengono controllati singoli punti di controllo di gruppi di punti, deve essere registrato un NA o NC a livello del punto di controllo.
Non appropriato (NA)	Punti di controllo, gruppi di punti e rubriche che non corrispondono ai dati sulle strutture o di notifica.	

3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d'applicazione dell'OCoC e la produzione primaria vegetale secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005[60] concernente la produzione primaria

3.1 Misure amministrative generali
3.2 Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi
3.3 Procedure penali avviate

N. 3: Per i controlli con lacune devono essere registrate le misure adottate dall'organo d'esecuzione. Ciò non si applica ai controlli nell'ambito Protezione delle acque.

N. 3.1 e 3.3: In caso di **misure amministrative generali e/o procedure penali avviate** nel campo d'applicazione dell'OCoC e degli ambiti di cui all'articolo 10 OPCNP devono essere registrate le seguenti informazioni.

Scegliere il tipo adatto dalla lista delle possibili misure:

Tabella 7: Misure amministrative generali e procedure penali avviate

Tipo di misura	Descrizione	Registrazione obbligatoria...
01 Feedback eliminazione delle lacune	La misura eseguita può essere precisata nel campo «Descrizione».	a livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica di controllo
02 Divieto di detenzione degli animali		
03 Confisca		
04 Sequestro (legislazione sulle epizoozie)		
05 Sequestro (derrate alimentari)		
06 Revoca dell'autorizzazione		
07 Accredito dei costi		
08 Procedura penale		
09 Controllo successivo		
10 Notifica a un altro ente		
11 Notifica a un altro processo		
12 Abrogazione della misura		
13 Nessuna misura		
14 Misura generale		

15 Notifica di epizoozia all'USAV		
16 Indennità per animali		
17 Divieto di allevare animali		
18 Sorveglianza veterinaria ufficiale		
19 Soppressione		
20 Misure igieniche		
21 Vaccino		

N. 3.2: In caso di **riduzione dei pagamenti diretti** devono essere registrate le seguenti informazioni.

Tabella 8: Riduzioni dei pagamenti diretti

Tipo di misura	Descrizione	Registrazione obbligatoria...
Riduzione dei pagamenti diretti	Riduzione in franchi o punti	a livello di punto di controllo

In caso di **restituzione dei pagamenti diretti** devono essere registrate le seguenti informazioni.

Tabella 9: Restituzione dei pagamenti diretti

Tipo di misura	Descrizione	Registrazione obbligatoria...
Misura generale	La misura eseguita deve essere precisata nel campo «Descrizione» (p.es. restituzioni di pagamenti diretti in franchi).	a livello di punto di controllo

Se è stata rilevata una lacuna nel campo d'applicazione dell'OCoC, ma rientra nella fascia di tolleranza dell'allegato 8 OPD e quindi non comporta una riduzione dei pagamenti diretti, devono essere registrate le seguenti informazioni.

Tabella 10: Riduzioni nella fascia di tolleranza

Tipo di misura		Descrizione	Registrazione obbligatoria...
13 Nessuna misura		Può essere precisato nel campo «Descrizione» (p.es. fascia di tolleranza).	a livello di punto di controllo